

A.D. 1308

unipg

DIPARTIMENTO
DI GIURISPRUDENZA



www.unipg.it

Il minore come soggetto di diritti
La capacità di agire
La rappresentanza processuale e il
conflitto di interessi

UNIONE TRIVENETA COA - AIAF – ONDIF

stefania.stefanelli@unipg.it

Capacità di agire del minore

Art. 320 c.c.: Rappresentanza e amministrazione

1. I genitori congiuntamente, o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emanipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 [...]

Art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 ottobre 1989

Art. 5 della Convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970, relativa al rimpatrio dei minori,

Art. 16, lett. a) della Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento

Art. 13 della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Art. 3 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996

Art. 6 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,

Art. 24, 1° comma, C.d.f.U.E.

Art. 23, lett. b), Reg. UE n. 2201/2003

Gli atti che costituiscono esercizio dei diritti fondamentali possono essere compiuti da qualsiasi minore capace di discernimento, posto che titolarità ed esercizio delle situazioni giuridiche esistenziali sono inscindibili

M. Giorgianni, *In tema di incapacità del minore di età*, in *Rass. dir. civ.*, 1987, 103 ss.

Capacità e responsabilità

- Garantire l'autodeterminazione del minore nella famiglia e dalla famiglia, man mano che si afferma la sua **capacità di discernimento**
- **La capacità di agire** è necessaria (e non sempre) per gli atti patrimoniali (Cass. 13 ott. 2017, n. 24077)
- **Per l'esercizio dei diritti fondamentali la regola è la capacità di discernimento:** titolarità ed esercizio delle situazioni giuridiche esistenziali sono inscindibili (P. Perlingieri, Giorgianni, C.M. Bianca)

GDPR, Reg. UE 679/2016

- Cons. 86: «Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore»

D. Lgs. 101/2018

- Introduce l'art. 2 quinquies nel D.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali: il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 2. In relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di cui al comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda.”
 - Minore **capace di discernimento**

Trattamento dati e capacità di agire

- Art. 8, par. 3 GDPR: le norme relative ai requisiti di autorizzazione genitoriale nei confronti dei minori non pregiudicano «le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore»
- Qualora il contratto possa essere validamente concluso da un minore, il trattamento necessario alla sua esecuzione è lecito a prescindere dal consenso (art. 6 lett. b GDPR)

l. 29 maggio 2017, n. 71

- **A 14 anni** il minore vittima di atti di bullismo può **autonomamente** richiedere al titolare del trattamento dei dati, ovvero al gestore del sito internet o del *social media* l'adozione di provvedimenti quali "l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale" che lo riguarda (ancorché non costituisca ipotesi di reato)

D.L. 23/2026 conv. in L. 54 del 24.4.2026

- Modifica l'art. 7 l. 71/2017 prevedendo che ai reati di (ingiuria - abrogato), diffamazione, minaccia, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e trattamento illecito di dati personali commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni ai danni di altri minori si applica la procedura di ammonimento (art. 8 d.l. 11/2009), e il minore è convocato a presentarsi dinanzi al Questore insieme a un genitore

D.L. 23/2026 conv. in L. 54 del 24.4.2026

- Possono essere sottoposti a sequestro preventivo (art. 104 disp. att. cpp) i contenuti del profilo personale online e i relativi dati, mediante ordine ai motori di ricerca o ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso al profilo garantendo, ove possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite

D.L. 23/2026 conv. in L. 54 del 24.4.2026

- In caso di recidiva del minore nelle condotte di cui sopra, dopo l'ammonimento, nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, senza previsione di esimente per non aver potuto impedire il fatto

D.L. 23/2026 conv. in L. 54 del 24.4.2026

- Ammonimento anche per reati di percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento commessi da minori ultraquattordicenni a danno di altri minori, fino a che non sia presentata denuncia o querela, convocati innanzi al Questore, insieme a chi esercita la responsabilità genitoriale

Modifiche al D.L. Caivano 15.9.2023 conv. l. 159 del 13.11.2023

- Per i minori **di età compresa tra 12 e 14 anni**, l'ammonimento è esteso a ogni delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, per i reati di uccisione di animali, maltrattamento di animali, lesione personale, rissa, violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, quando il fatto è commesso con uso di armi o di strumenti atti a offendere dei quali è vietato il porto.
- A carico del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi il Prefetto irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro, salvo che questi provi di non aver potuto impedire il fatto.

Parere CSM 15 aprile 2026

- La disposizione introduce una forma di responsabilizzazione indiretta dei genitori o degli esercenti la responsabilità educativa, collegata alla reiterazione di condotte violente da parte del minore ultraquattordicenne dopo l'intervento preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza.
- l'introduzione di una sanzione amministrativa a carico dei genitori successiva all'ammonimento presuppone una **valutazione indiretta sull'adeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale**, che tuttavia non è ancorata a parametri normativi particolarmente puntuali

Provvedimenti sulla responsabilità genitoriale

- Artt. 330, 333, 336 c.c.
- Su iniziativa anche del PM minorile, quando la condotta deviante del minore riveli un'inadeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale: affidamento ai servizi sociali, collocamento in comunità educativa, prescrizioni ai genitori, fino alla limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale.
- Assistiti dalle garanzie processuali (riforma Cartabia)

Parere CSM 15 aprile 2026

- Ulteriori profili di attenzione riguardano l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'ammonimento nei confronti dei minori infraquattordicenni, che, pur rispondendo all'esigenza di intercettare precocemente fenomeni di violenza giovanile, comporta un'estensione significativa dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza su **soggetti non imputabili**.
- In tale prospettiva, la misura assume connotati marcatamente preventivi e si colloca in una zona di confine tra strumenti di sicurezza amministrativa e interventi educativi propri del sistema della giustizia minorile.

Art. 224 cp minori non imputabili – art. 37 DPR 448/1998

Le misure di sicurezza del riformatorio giudiziario (oggi collocamento in comunità) e della libertà vigilata sono misure giurisdizionali, disposte dal giudice minorile, e ancorate all'accertamento della pericolosità sociale, circondate da garanzie processuali.

La Corte Costituzionale (a partire da n. 1/1971) ha escluso l'automatismo che era previsto per i reati non colposi per cui sia prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

Art. 224 cp minori non imputabili – art. 37 DPR 448/1998

Oltre alle condizioni previste dall'art. 224 c.p., "per le specifiche modalità e circostanze del fatto e la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata".

Art. 224 cp minori non imputabili – art. 37 DPR 448/1998

L'art. 36 d.P.R. 448/1988 limita la misura del collocamento in comunità ai soli delitti per cui è prevista la custodia cautelare in carcere ex art. 23 dello stesso d.P.R.: delitti non colposi puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, oltre alle ipotesi specificamente indicate (violenza sessuale ex art. 609-bis c.p., violenza sessuale di gruppo, alcuni delitti in materia di armi e stupefacenti ai sensi dell'art. 380 c.p.p., ecc.).

Zona di confine

- l'ammonimento agisce sullo stesso substrato fattuale (la condotta deviante dell'infraquattordicenne) sul quale potrebbe attivarsi un intervento del TM, ma adotta un paradigma di pubblica sicurezza estraneo alla tradizione del diritto minorile italiano.
- opera sul loro stesso terreno con strumenti (autorità non giurisdizionale né specializzata) e finalità diversi (non educativa ma preventiva), conseguendo a istruttoria del questore (non multidisciplinare della giustizia minorile), e generando un rischio di sovrapposizione, di concorrenza disordinata di competenze, e soprattutto di sostituzione - di fatto - di una risposta giurisdizionale specializzata con una risposta amministrativa di polizia.

L. 22 maggio 1978, n. 194

- Artt. 12-13: La donna minorenni può essere autorizzata all'interruzione volontaria della gravidanza, in disaccordo coi genitori o quando serie ragioni ne sconsigliano l'informativa e la consultazione, appurando l'esistenza in capo alla stessa della consapevolezza e della ponderatezza della scelta, che solo lei può compiere (Corte Cost. 15.3.1996, n. 76)

Procreazione responsabile

- Art. 2 della l. n. 194/1978: «la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori»
- AGDP, Parere 17 novembre 2010: coperti da riservatezza anche rispetto ai genitori la prescrizione da parte del servizio consultoriale e l'acquisto di farmaci anticoncezionali

Procreazione responsabile

- Fascicolo sanitario elettronico: il minore di età superiore ai 14 anni può prestare in autonomia il proprio consenso al solo trattamento dei dati personali, esclusivamente per le prestazioni previste dalle disposizioni a tutela della procreazione consapevole (contraccezione e prosieguo della gravidanza), per l'interruzione della gravidanza (IVG), per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (MST), per l'accertamento di abuso, per gli accertamenti relativi al virus HIV.

Profilassi malattie veneree

- Art. 4 legge 25 luglio 1956, n. 837 Accertamenti diagnostici, anche di laboratorio, e cure per malattie trasmesse sessualmente, e artt. 9 e 14 del relativo regolamento di attuazione emanato con d.p.r. 27 ottobre 1962, n. 2056, sulla riforma della legislazione per la profilassi delle malattie veneree: accertamenti richiesti dal minore, a prescindere dal consenso o dissenso dei genitori, o senza consultarli

S.P.I.D.

- AGID: Linee guida operative per la fruizione dei servizi SPID da parte dei minori 2022: a partire dai 14 anni il minore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del fornitore del servizio
- Il gestore non deve chiedere all'esercente la responsabilità genitoriale l'autorizzazione dell'accesso del minore al servizio, al fine di garantire e tutelare la riservatezza del minore, con particolare riferimento ai servizi di prevenzione o consulenza diretta, alla luce della tipologia e della finalità del servizio erogato in rete

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

- Art. 120, co. 2: facoltà per il minore, che faccia uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, di chiedere personalmente al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socioriabilitativo.
- Art. 75, co. 5: garantisce la riservatezza, escludendo la convocazione dei genitori innanzi al Prefetto quando ciò contrasti con le esigenze educative del minore che si sia reso responsabile di illeciti amministrativi relativi all'importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esercizio dei diritti fondamentali

«L'idea di una rappresentanza genitoriale in materia di atti a contenuto personale del minore, capace di discernere in concreto, tutte le volte in cui sia disgiunta da esigenze educative strettamente connesse alla promozione della personalità del minore stesso, rimane soltanto la scomoda eredità di una vecchia e superata concezione paternalistica o protettiva del rapporto di filiazione».

F. Scaglione, *Ascolto, capacità e legittimazione del minore*, in R. Cippitani, S. Stefanelli (cur.), *La parificazione degli status di filiazione*, Perugia-Roma, 2013, 280 s.

Responsabilità genitoriale: art. 316 c.c.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo **tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio**. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (**art. 30 Cost.**).

Parental control

- Preparare i ragazzi a quello che incontreranno *on line*, invece di limitarsi a controllare la loro attività con strumenti di sorveglianza ed *alert*, per fare di loro **utenti consapevoli della rete**, che è anche formidabile strumento di informazione e democrazia
- Restituire alla **tecnologia** la sua dimensione di **strumento** al servizio della promozione individuale delle persone e la consapevolezza dei cittadini

Dà il cellulare alla figlia di due anni per giocare: lei compra un divano su Amazon



homcom Divano a 3 Posti con Poggiapiedi
Grigio Scuro, 194 x 80 x 86cm

di homcom

★★★★☆ | 14 recensioni clienti | 37 domande

Disponibile presso questi venditori.

Nuovo (1) da 379,95 € + spedizione GRATUITA

- ✓ Comodo divano a 3 posti in stile contemporaneo e ambiente della casa, si inserisce facilmente in soggiorno.
- ✓ Si trasforma da un divano a 3 posti con un poggiatesta lounge può essere posizionata a sinistra, a destra o in mezzo.
- ✓ Robusta struttura in solido legno massello. La struttura in acciaio per il massimo comfort e una grande capacità di carico.
- ✓ Il cuscino per seduta è realizzato con molle insaccate ad alta densità per una buona elasticità e la massima durata.
- ✓ Colore: Grigio scuro - Materiale: Tessuto di lino, spessore: 86cm - Poggiapiedi: 56 x 56 x 41cm - Larghezza seduta: 56cm - Carico massimo di poggiatesta: 200kg



AVANTI TRENDSTORE
funzione letto e 2 cassette

★★★★☆ | 5

[Acquista ora >](#)

Isabella ha tentato di annullare l'ordine quando se ne è accorta il mobile era già stato spedito

Capacità di contrarre

D.M. Comunicazioni 2.3.2006, n. 145, art. 14

- “I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano l'importo complessivo di **2,75 euro, IVA inclusa**. Il predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto”

C/C intestato a minori

- “Il conto ... **è intestato al minore** e viene sottoscritto dal genitore. Non può essere cointestato. Il ... Conto ... ammette una **giacenza massima di 20.000€** e un’operatività diversa a seconda del soggetto operante (genitore o minore che ha compiuto 8 anni). Il **minore che ha compiuto 8 anni può operare nei limiti stabiliti dal genitore, entro i limiti definiti dalla banca per l’offerta minori (200 euro al giorno; 1.700€ al mese)**. Il genitore, tramite richiesta in filiale o tramite i servizi a distanza della Banca abilitati ha a disposizione un “parental control” che gli permette di valorizzare i limiti di operatività per il minore relativi al conto e ai prodotti/servizi ad esso collegati, con la possibilità di inibire alcune funzioni o alcune categorie di spesa”

SIM intestate a minori

- LIAD: età minima 15 anni (senza bisogno di autorizzazione del genitore)
- TIM/VODAFONE: età minima 8 anni (con autorizzazione del genitore), o 15 (autonomamente)
- HO mobile: età minima 16 anni
- WIND/3: era minima 15 anni
-ecc.

Cass. 24077/2016

“La **validità degli atti giuridici in senso stretto** posti in essere dall’incapace di agire e dal minore d’età ... incontra ... il **limite del pregiudizio** che dal relativo compimento o ricezione possa al medesimo derivargli, l’esigenza di ovviarvi giustifica la tutela garantita dallo stato legale di incapacità”

- il minore è **rappresentante** del genitore (capacità naturale)
- applicazione analogica al dodicenne dell'**art. 409 c.c.**: il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può «in ogni caso» compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana
- Art. 2 c.c. presunzione *iuris tantum* di capacità in capo all'ultra diciottenne, che **non comporta tuttavia una corrispondente presunzione di generale incapacità di agire del minore**, se non in quanto sia funzionale alla tutela della sua personalità in divenire, in relazione alle esigenze educative che connotano la responsabilità genitoriale

Trib. min. Caltanissetta, 16 luglio 2018

- L'impiego di internet è esercizio della **libertà di comunicazione** (art. 21 Cost.; art. 10 CEDU; art. 11 Carta di Nizza); trova un **limite** nella tutela della dignità della persona, e in particolare del minore
- I genitori devono **impartire una adeguata educazione** e svolgere una **attività di vigilanza** relativamente all'uso dei mezzi di comunicazione, al fine di evitare che i minori cagionino danni terzi o finiscano per essere vittime dell'abuso di terzi.
- Esclude il provvedimento *de potestate* per avere i genitori manifestato consapevolezza dell'anomalo comportamento della minore, collaborando coi Servizi nell'interesse della giovane (vittima di *revenge porn*) e l'attenzione maggiore che dimostrata nell'adempimento della funzione educativa e di controllo

What Google Said About YouTube

▶ YouTube: The new “Saturday Morning Cartoons”

▶ YouTube is unanimously voted as the favorite website of kids 2 – 12


▶ YouTube is today’s leader in reaching children age 6 – 11 against top TV channels

▶ 93% of tweens visit YouTube to watch videos

▶ In fact, it’s the #1 website regularly visited by kids

Source: FTC Complaint, Exhibits A, B & C, “Google Presentations to Mattel and Hasbro.”
FTC and NY Attorney General v. Google and YouTube




 Doc Mcstuffins Drink Sex Medicine Full Episodes !! Finger Family Nursery Rhymes Disney Junior

Major Privacy Judgments Against Google

FTC and NY Attorney General v. Google and YouTube

\$170,000,000 judgment



Source: Federal Trade Commission | [FTC.gov](https://www.ftc.gov)

MOBILE

YouTube vowed to disable comments on videos with young kids. It hasn't

A pedophilia scandal spurred YouTube to pledge it wouldn't allow comments on videos with kids age 13 and younger. Six months later, they're still easy to find.

BY JOAN E. SOLSMAN | SEPTEMBER 11, 2019 8:53 AM PDT



English EN

Home > Publications > Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications

STUDY

Study on the impact of marketing through social media, online games and mobile applications on children's behaviour

First published on
Identification

01 March 2016
doi: 10.2818/917506

Dati personali dei minori e web

Trib. Roma, ord. 23 dic. 2017

- Figlio 16enne chiede di essere autorizzato a proseguire gli studi all'estero, per la necessità di allontanarsi dall'attuale contesto sociale, nel quale tutti i compagni sarebbero a conoscenza delle sue vicende personali, **rese note dalla madre con uso costante e sistematico dei social network**
- **Ordine di immediata cessazione della diffusione** da parte della madre in social network e mass media di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio, e **rimozione** dei contenuti pubblicati, “a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo”
- Al fine di assicurare l'osservanza di tali obblighi, **dispone il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di inadempimento** (art. 614-bis c.p.c.)

Inibitoria

Trib. Mantova, decr. 20 sett. 2017

- Violazione dell'accordo, sottoscritto tra genitori non coniugati nell'ambito di un giudizio ex art. 337 bis. c.c., per cui "la madre e il padre si impegnano a non pubblicare alcuna fotografia sui social dei minori e ad eliminare tutte quelle a tutt'oggi da loro stessi postate"
- *Inaudita altera parte*, **con provvedimento d'urgenza, ordina di non inserire e di rimuovere** le fotografie inserite sui social network

- Tutela della riservatezza dei minori (art. 8 GDPR), diritto all'immagine (art. 10 c.c.), vita privata (artt. 1, 16 Conv. New York 1989)
- “L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce **comportamento potenzialmente pregiudizievole** per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on line dei minori e, con procedimenti di foto montaggio, ne traggono materiale pedopornografico”

Trib. Mantova linee guida separazioni

“vietarsi a ciascun genitore di pubblicare le foto dei figli sul profilo Facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti”



The image is a screenshot of the DIRITTO24 website. At the top, the logo "DIRITTO24" is displayed in black and red. Below the logo is a navigation menu with the following items: HOME, AVVOCATO D'AFFARI, CIVILE (highlighted in blue), LAVORO, PENALE, and AMMINISTRATIVO. Under the "CIVILE" menu item, there are sub-links: Civile, Famiglia (highlighted in blue), Responsabilità, and Immobili. Below the navigation menu, the word "MINORI" is written in blue. The main headline of the article is "Addio foto dei figli su Facebook: il modello del tribunale di Mantova" in bold black text. Below the headline, the date and time "31/01/2019 10:50" are displayed in a smaller font.

Quando a decidere è il figlio

Trib. Chieti, 21 luglio 2020 n. 403

- Giudizio di divorzio, entrambi i genitori lamentano la pubblicazione di foto inopportune del figlio sull'altrui profilo social, e domandano l'ordine di rimozione.
 - <https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/09/08/foto-dei-figli-sui-social-serve-il-consenso-dell-ex-o-dello-stesso-figlio>
- “Va prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell'interessato, ormai entrato nel diciassettesimo anno di età”
 - **Capacità di discernimento / Grandi minori**

E allora... è lecito il parental control?

- Consente di monitorare in tempo reale
 - ☑ Posizione (del minore e ... dell'altro genitore)
 - ☑ Dati di navigazione (dati personali!)
 - ☑ Contatti frequenti
 - ☑ Cronologia chiamate ecc.

Indagine eSafety Commission (2023)

Circa il 50% del materiale presente su siti pedopornografici proviene dai social media



The JOURNAL of PEDIATRICS

Articles Publish Topics About Contact Subscribe

EUROPEAN PAEDIATRIC ASSOCIATION · Volume 257, 113322, June 2023 [Download Full Issue](#)

Online “Sharenting”: The Dangers of Posting Sensitive Information About Children on Social Media

[Pietro Ferrara, MD](#)^{1,2} · [Ignazio Cammisa, MD](#)³ · [Giovanni Corsello, MD](#)^{2,4} · ... · [Clara Pettoello-Mantovani, JD, LLM](#)¹⁰ · [Flavia Indrio, MD](#)⁵ · [Massimo Pettoello-Mantovani, MD, PhD](#)^{2,6,7} [✉](#) ... [Show more](#)

[Affiliations & Notes](#) [Article Info](#)

Metteresti tuo figlio per strada?



Il minore come parte processuale

- Conv. EU sull'esercizio dei diritti dei minori 25.1.1996, artt. 5, 9: gli Stati attuano il diritto dei minori di esercitare, completamente o parzialmente, le prerogative di una parte, quando sono interessati da un procedimento giurisdizionale.
- Conv. New York sui diritti del fanciullo 20.1.1989, art. 12: diritto del minore di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, personalmente o tramite un rappresentante

- Linee guida del Comitato dei ministri del Cons. EU per una giustizia a misura di minore 17.10.2010, part. 37: i minori dovrebbero avere il diritto di essere rappresentati da un avvocato in nome proprio, nei procedimenti in cui vi è o potrebbe esservi conflitto di interessi coi genitori o con altra parte processuale.
- Par. 42: nel caso di conflitti di interessi tra i genitori e i minori l'autorità giudiziaria dovrebbe designare un tutore ad litem o altra figura indipendente, atta a rappresentare i punti di vista e gli interessi del minore.

Corte EDU 20.6.2019, A.B. c. Croazia

Il ricorso, proposto dalla madre in proprio, non era ammissibile in quanto alla stessa non poteva riconoscersi il ruolo di vittima. La Corte EDU aveva contattato la Croatian Bar Association, affinché fosse nominato un avvocato che agisse quale rappresentante della minore avanti alla Corte stessa (quale curatore speciale).

- Nel frattempo era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale della madre
- Per la natura delle relazioni tra la madre e il padre accusato di molestie sulla figlia, che evidenzia un potenziale conflitto di interessi tra la madre e la minore

Nomina d'ufficio del curatore al ricorrere di due condizioni concorrenti:

- 1) elevata conflittualità tra i genitori, con la tentazione di utilizzare la posizione del figlio minore a sostegno delle proprie tesi contrapposte;
- 2) conseguente potenziale conflitto d'interessi tra il genitore ed il minore, non potendosi aderire acriticamente all'impostazione per cui la rappresentanza degli interessi del minore è "in automatico" delegata al genitore o ai genitori.

N.B.: nomina non prevista da alcuna disposizione procedurale

Corte cost. 11.3.2011, n. 83

La rappresentanza del minore nel giudizio di autorizzazione al secondo riconoscimento (art. 250 c.c.) spetta di regola al genitore che ha riconosciuto il figlio, ma deve essere affidata a un curatore speciale in caso in cui sussista conflitto di interessi tra il minore e detto genitore.

- Corte cost. 22.11.2000, n. 528 (art. 333 c.c.)
- Corte cost. 30.1.2002, n. 2 (art. 336 c.c. il minore è parte del procedimento attraverso un curatore)

Giurisprudenza civile

- Procedimenti de potestate (Cass. 25.1.2021, n. 1471; Cass. 13.3.2019, n. 7196)
- Separazione e divorzio (Cass. 24.5.2018, n. 12957, Trib. Torino 21.11.2018, in caso di comportamenti processuali delle parti che impediscano al giudice una adeguata valutazione dell'interesse del minore, o quando si frappongano in sede di ascolto)

Casi tipizzati di conflitto di interessi

- Art. 247, co. 2, c.c.: Azione di disconoscimento di paternità
- Art. 263: Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

Cass. 1957/2016: «la posizione del minore è considerata dunque, in astratto, in potenziale conflitto d'interessi con quella dell'altro genitore legittimato passivo, non potendosi stabilire *ex ante* una coincidenza ed omogeneità d'interessi né in ordine alla conservazione dello *status* posto in discussione, che potrebbe non profilarsi come la scelta corrispondente all'interesse superiore e/o preminente del minore, né in ordine alla scelta contrapposta fondata sul *favor veritatis* e sulla conoscenza della propria identità e discendenza biologica»

Art. 473-bis.8 c.p.c.

- 1. Il giudice **provvede alla nomina** del **curatore speciale** del minore, **anche d'ufficio** e a pena di nullità degli atti del procedimento:
 - a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la **decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori**, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la **decadenza dell'altro**;
 - b) in caso di adozione di **provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore** ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - c) nel caso in cui dai fatti emersi **nel procedimento** venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da **precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori** (art. 78, co. 2 c.p.c.);
 - d) quando ne faccia **richiesta il minore** che abbia compiuto **quattordici anni**.

- C. Cecchella, *Questione giustizia 2023*, a proposito della **lett. c)**: «fattispecie dai contorni più generici..... La fattispecie descritta dalla norma lascia spazio a un'interpretazione, ma al giudice resta affidato un **potere-dovere** e non un potere discrezionale».
- La conseguenza della violazione di tale ipotesi (con tutta la problematicità dei contorni generici dell'ipotesi), come delle altre, implica **radicale nullità degli atti** del procedimento.
- Ciò fa pensare a una certa propensione del giudice alla nomina del curatore speciale del minore e, dunque, alla sua costituzione formale nel processo come parte necessaria».
- Eppure: deve **evitarsene l'abuso**, in quanto la curatela speciale configura una significativa deroga alla regola generale della rappresentanza dei genitori, espressione della loro responsabilità genitoriale

Art. 78 c.p.c. Curatore speciale

- Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentra colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
- 2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando **vi è conflitto d'interessi** col rappresentante.

Conflitto di interessi

G. De Cristofaro, N.L.C.C. 2022, p. 1436, «Non può più considerarsi sussistente automaticamente *in re ipsa* (per i procedimenti *de potestate*) come faceva la giurisprudenza anteriormente alla entrata in vigore della legge “Cartabia”, affermando che in tutti i procedimenti di cui all’art. 336 c.c. la nomina del curatore del minore dovesse sempre e comunque reputarsi necessaria, la relativa omissione determinando la nullità del giudizio – rilevabile d’ufficio – per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio (cfr. *ex multis* Cass. 25 gennaio 2021, n. 1471, Cass. 6 dicembre 2021, n. 38719 e Cass. 16 dicembre 2021, n. 40490).»

Conflitto di interessi

Cass. 13.1.2001, n. 5533: il conflitto di interessi tra il minore e il genitore esercente la responsabilità genitoriale sussiste quando i soggetti siano portatori di interessi individuali distinti e **concretamente incompatibili** tra di loro.

Innovazioni

- La riforma introduce il criterio di **adeguatezza** della rappresentanza, che potrebbe dipendere anche da cause temporanee (impedimenti fisici)
- Relazione Comm. Luiso: «la sussistenza del conflitto di interessi ex art. 78 deve essere valutata in concreto, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea, dei genitori a tutelare la posizione del figlio, non potendosi desumere ... dalla mera conflittualità interna tra i genitori, ove risulti la loro piena capacità ed una buona relazione con il minore»

Innovazioni

- Non necessariamente in caso di provvedimento che incide nel rapporto genitori-figli (*contra* R. Donzelli)
- Valutare l'adeguata rappresentanza in correlazione con la condotta processuale adottata, in particolare con l'impedire l'accertamento dei fatti di causa
- Ruolo dei difensori dei genitori: non assistono mai contro il minore, ma in suo favore e nel suo interesse

Art. 473-bis.8 c.p.c.

- 2. In ogni caso il giudice **può nominare** un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni **temporaneamente** inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
- 3. Al curatore speciale del minore il giudice **può attribuire**, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, **specifici poteri di rappresentanza sostanziale**. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

Protocollo Genova 12.4.2023

- «le situazioni di **pregiudizio** del minore, tali da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale, sono rappresentate da condotte dei genitori incompatibili con l'esercizio della responsabilità genitoriale e presuppongono, quindi, una **inadeguatezza genitoriale** che può condurre ad un provvedimento di sospensione e poi di decadenza dalla responsabilità genitoriale»

Protocollo Genova 12.4.2023

- «le situazioni di inadeguatezza a rappresentare gli interessi del minore possono invece essere rappresentate anche da situazioni di elevata conflittualità tra i genitori in tema di collocazione, affidamento e frequentazione dei minori da parte degli stessi, soprattutto nei casi in cui il contrasto tra i genitori rende difficile l'esercizio della bigenitorialità e pregiudica il diritto del minore ad un adeguato rapporto con entrambi i genitori e con le altre figure parentali (in primis i nonni).»

Esemplificando

- Rifiuto o comunque l'impedimento alla frequentazione, da parte del minore, dell'altro genitore
- Apposizione di ostacoli ad una regolare frequentazione e l'adozione comportamenti che interferiscono con il pieno esercizio della bigenitorialità
- La rappresentazione di fatti relativi al minore o esigenze del minore non corrispondenti alla realtà o contenenti circostanze totalmente o parzialmente omesse
- Ove non sono intervenuti i servizi sociali, non è stata effettuata una CTU, né un percorso di mediazione familiare, occorre prevedere che, contestualmente alla nomina del curatore speciale, il Giudice raccomandi alle parti di seguire un percorso di mediazione familiare o suggerisca la nomina di un coordinatore genitoriale»

Esemplificando

- Inadeguatezza a rappresentare gli interessi anche **sotto il profilo strettamente processuale**, come inadeguatezza a rappresentare in giudizio i reali interessi e le reali esigenze del minore, soprattutto laddove la conflittualità coniugale tende a far distorcere anche la stessa rappresentazione dei fatti oggettivi. Sotto questo profilo, la nomina del curatore speciale serve a permettere una rappresentazione più oggettiva e disinteressata sia della realtà familiare che del punto di vista del minore e delle sue necessità.»

Protocollo UNCM maggio 2023

- Garantisce la difesa degli interessi e dei diritti del minore, nel processo civile in cui è coinvolto
- Possiede formazione specifica e qualificata, aggiornata, e reale motivazione a rivestire l'incarico
- Agisce in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi e ai contenuti del procedimento
- Richiede informazioni al tutore, agli educatori, al personale sanitario, agli insegnanti al terapeuta, all'assistente sociale, agli affidatari, confrontandosi con essi

Poteri di rappresentanza processuale

Poteri di rappresentanza processuale del curatore speciale

- Rappresenta la voce del minore nel processo, portando un punto di vista indipendente dai genitori
- Non è specificata la modalità di sua interlocuzione (diretta o mediata dagli avvocati) coi genitori (a differenza dell'art. 5 bis l. 184/1983), quindi va definita dal giudice
- **Non è un ausiliario del giudice**, ma una parte del processo, rappresentando il minore, indipendente dalle altre parti e dal servizio sociale (V. Raccomandazioni CNF, vari Protocolli)

- Si costituisce in giudizio e rappresenta il minore (anche in proprio, se avvocato)
- Stessi poteri delle parti per il deposito di atti e memorie
- Può presentare un progetto genitoriale o interloquire sull'esecuzione di quello stabilito dal giudice, richieste economiche, istanze per necessità del minore
- Interloquisce col P.M. e ne richiede l'intervento
- Può presentare impugnazioni e reclami
- Può chiedere la nomina di un CTU e partecipa alla CTU se disposta, anche con proprio CTP

- Interloquisce coi servizi sociali incaricati di indagine sociale o monitoraggio del nucleo familiare o realizzazione di un progetto di sostegno al minore e alla famiglia, con gli affidatari e le comunità, svolgendo anche attività di impulso e sollecitazione ai servizi sociali, rappresentando al giudice la necessità di suo intervento
- Procede all'ascolto del minore (art. 315 bis, 3° comma, c.c.) nel rispetto dei limiti ex art. 473-bis.4. (**Protocollo Genova**: incontrando il minore anche senza la presenza dei genitori e presso il suo domicilio).

Ascolto da parte del curatore

- Art. 473 bis.8, co. 3: riprende il contenuto dell'art. 80, co. 2, c.p.c. abrogato e aggiunge il riferimento all'art. 315 bis., co. 3, c.c., e il rispetto dell'art. 473-bis.4 c.p.c.
- Non procede all'ascolto:
 - Se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo
 - In caso di impossibilità fisica o psichica del minore
 - Se il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Ascolto – raccomandazioni CNF 2022

- L'ascolto del minore capace di discernimento, deve fornirgli le informazioni più utili a comprendere il procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore e le decisioni che assume.
- Modalità e luoghi di ascolto e comunicazione vanno adeguati all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.
- Chiarisce al minore che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.
- Può assistere a operazioni peritali riferibili al minore.

Su specifica autorizzazione del giudice

- Interloquisce con gli istituti scolastici, le strutture sanitarie, il medico curante, le strutture sportive, per conoscere esigenze e problematiche del minore
- Prende contatto con terapeuti che abbiano in carico il minore
- Si confronta coi genitori e difensori per discutere aspetti della vita del minore rilevanti per il processo
- Salvo accordi diretti con le parti, ove sia necessario effettuare visite domiciliari o altri accertamenti che richiedano specifiche professionalità, può segnalarlo al Giudice per la nomina di un ausiliario o l'incarico ai servizi sociali



A.D. 1308 —
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA